

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2015, n. 60

D.G.R. n. 33 - 808 del 22 dicembre 2014. Comunità montana Alta Langa. Proroga dell'incarico commissariale affidato con D.P.G.R. n. 42 del 15/04/2014 (art. 14 l.r. 11/2012, come modificata dalla l.r. 3/2014).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 42 del 15.04.2014 con cui la sig.ra Anna SANDRI è stata nominata Commissario della comunità montana Alta Langa ;

visto il D.P.G.R. n. 107 del 30/09/2014 con cui l'incarico commissariale già affidato alla Sig.ra Anna SANDRI è stato prorogato fino al 31.12.2014;

vista la D.G.R. n. 33 - 808 del 22 dicembre 2014, con cui la Giunta regionale, nell'integrare il disposto del punto 13) della D.G.R. n. 52 - 5890 del 3 giugno 2013, ha stabilito che la durata degli incarichi commissariali già conferiti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) in scadenza al 31.12.2014 è prorogabile di sei mesi, salvo anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, con possibilità di un'unica ulteriore proroga, debitamente motivata, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2015, sempre salvo anticipata conclusione dovuta alla definizione delle procedure di liquidazione;

visto il D.P.G.R. n. 150 del 29 dicembre 2014 con cui, sulla base di quanto previsto con D.G.R. n. 33 - 808 del 22 dicembre 2014, l'incarico di cui al punto precedente è stato prorogato fino al 30.06.2015;

considerato che, a norma dell'articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012, la Giunta regionale, acquisite le relazioni dei Commissari previste dal comma 5 dello stesso, può dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione dell'ente o autorizzarne l'ulteriore corso;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, le procedure di liquidazione della comunità montana si concludono entro novanta giorni dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento con cui all'articolo 15, comma 6;

dato atto che il provvedimento previsto dall'articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012, relativamente alla comunità montana in questione non è ancora stato assunto e che, in mancanza, non è possibile procedere alla definitiva liquidazione dell'ente ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012;

ritenuta pertanto l'opportunità di disporre un'ulteriore proroga dell'incarico di cui sopra fino al 31 dicembre 2015, termine ultimo dell'incarico in base a quanto stabilito con D.G.R. n. 33 - 808 del 22 dicembre 2014, al fine di consentire l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012 e di pervenire così alla conclusione delle procedure di liquidazione dell'ente;

visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69);

acquisita agli atti della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti, Logistica competente in materia, la dichiarazione della sig.ra Anna SANDRI in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

dato atto che, come previsto con D.G.R. n. 52 – 5890 del 3 giugno 2013, la proposta per l'adozione del presente decreto è stata formulata congiuntamente dall'Assessore agli Enti locali e dall'Assessore allo Sviluppo della Montagna;

visto il punto 15) della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, il quale dispone che nel periodo di proroga il compenso dei commissari può esser ridotto del 50 per cento e ritenuto opportuno disporre che tale riduzione decorra dal giorno della notifica del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 6, della l.r. n. 11/2012 ;

decreta

L'incarico a Commissario della comunità montana Alta Langa attribuito alla Sig.ra Anna SANDRI con D.P.G.R. n. 42 del 15/04/2014, già prorogato con D.P.G.R. n. 107 del 30/09/2014 e con D.P.G.R. n. 150 del 29/12/2014 fino al 30.06.2015, in virtù di quanto stabilito con D.G.R. n. 33 - 808 del 22 dicembre 2014 è ulteriormente prorogato fino al termine ultimo del 31.12.2015, salvo anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012.

Il Commissario esercita i poteri previsti dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 11/2012 e svolge le attività di cui all'articolo 15 della l.r. 11/2012 in armonia con quanto previsto, tra l'altro, dall'articolo 14, commi 26 e seguenti, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Le attività di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della l.r. 11/2012 riferite alle funzioni amministrative conferite alla comunità montana con legge regionale sono esercitate fino alla data individuata nel provvedimento previsto dall'articolo 11, comma 1, della l.r. 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna).

Il Commissario promuove la condivisione della proposta di liquidazione e riparto redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della l.r. 11/2012 con gli enti subentranti e favorisce ogni forma di collaborazione con i medesimi al fine di accelerare le procedure di liquidazione.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, le procedure di liquidazione si concludono entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 6 della stessa disposizione.

Per l'incarico di cui al presente decreto il Commissario percepisce per ciascun mese di attività un compenso che ammonta al cinquanta per cento dell'indennità mensile spettante al Sindaco del comune con popolazione pari a quella della comunità montana commissariata, che, per l'ente oggetto del presente incarico, si colloca nella fascia da 10.001 a 30.000 abitanti.

Dalla data di notifica del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 6, della l.r. n. 11/2012 e fino al termine di cui all'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012 il compenso percepito dal Commissario è ridotto alla metà di quanto stabilito al punto precedente.

Il compenso del Commissario e le spese relative alla sua attività sono a carico della liquidazione.

Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente provvedimento, resta ferma ogni statuizione contenuta nel decreto presidenziale di nomina.

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Sergio Chiamparino